

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**- ROMA -**

**RICORSO**

**CON ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI IN VIA INCIDENTALI**

**EX ART. 116, COMMA 2, C.P.A.**

**E RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.**

**PER:** il sig. *Francesco Garau Finore*, nato a Novara l'11.9.1996 (C.F. GRFFNC96P11F952J), rappresentato e difeso, come da procura *ad litem* in calce al presente atto rilasciata su foglio separato, dall'avv. Marco Iannaccone (C.F. NNCMRC78E18F839G) con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Giosuè Carducci n. 37 ed in via telematica all'indirizzo p.e.c. [marcoiannaccone@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:marcoiannaccone@avvocatinapoli.legalmail.it) presso cui il procuratore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notifiche di provvedimenti ed avvisi, anche ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 104/2010; a mente del comma 1 del citato art. 136 C.P.A. si indica il seguente numero di fax 0814976131;

**CONTRO:** il *Ministero della Giustizia*, in persona del Ministro *p.t.* (C.F. 80184430587)

**AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO,**

**PREVIA EMANAZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI,**

**ANCHE EX ART. 56 C.P.A**

a) della graduatoria dei n. 63.762 candidati (denominata allegato 1) approvata il 17.3.2025 e pubblicata sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero resistente il 19.3.2025, relativa alla valutazione dei soli titoli per l'ammissione alla prova scritta del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda, indetta con Bando

di selezione pubblicato il 7.8.2024 dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio di 5.5. in luogo dei 6 punti a lui spettanti in virtù della corretta valutazione dei titoli effettivamente posseduti;

**b)** dell'elenco dei n. 10.151 candidati ammessi a sostenere la prova scritta approvato il 17 marzo 2025 e pubblicato Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero resistente il 19.3.2025 del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda, indetta con Bando di selezione pubblicato il 7.8.2024 dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, nella parte in cui non ha inserito il ricorrente tra i candidati ammessi a sostenere la suddetta prova nonostante i 6 punti a lui spettanti a seguito della corretta valutazione dei titoli effettivamente posseduti;

**c)** dell'avviso denominato "Istanze di riesame - Aggiornamento del punteggio della valutazione dei titoli" pubblicato il 18.4.2025 sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero resistente con cui quest'ultimo comunicava che la Commissione, nella seduta del 16.4.2025, aveva esaminato le istanze pervenute da parte dei candidati di rivalutazione del punteggio attribuito, provvedendo ad aggiornare la graduatoria approvata il 17.3.2025 e di conseguenza l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta, approvato in pari data, passati dunque da n. 10.151 a n. 10.163 candidati, nella parte in cui, rigettando implicitamente l'istanza di correzione del punteggio trasmessa dal ricorrente con pec del 21.3.2025, non gli ha attribuito il punteggio di 6 spettante a seguito della corretta valutazione dei titoli effettivamente posseduti e, di conseguenza, non lo ha inserito

nell'elenco aggiornato dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta:

**d)** dell'avviso denominato "diario d'esame e sedi" pubblicato il 22.4.2025 sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero resistente, con cui quest'ultimo pubblicava l'elenco denominato "allegato 1" di convocazione dei candidati alla prova scritta del 16.5.2025, riportando la divisione dei candidati divisi per le varie sedi di residenza, nella parte in cui non ha incluso il ricorrente tra i candidati ammessi a sostenere la suddetta prova;

**e)** della nota trasmessa a mezzo pec il 24.4.2025, mercè la quale l'Ufficio III – Concorsi ed inquadramenti del Ministero della Giustizia, in relazione all'istanza di modifica/correzione del punteggio inviata dal ricorrente il 21.3.2025, comunicava che la Commissione esaminatrice nella sessione del 16.4.2025, verbale n. 13, non aveva accolto la richiesta confermando il punteggio di 5.5 in precedenza attribuito al candidato;

**f)** del verbale n. 13 del 16.4.2025 della Commissione esaminatrice, ancorchè non conosciuto dal ricorrente ma richiamato nella nota *sub d)*, nella parte in cui non ha accolto la richiesta di correzione del punteggio del ricorrente confermando il punteggio di 5.5 in precedenza attribuito al candidato, in luogo dei 6 punti a lui spettanti in virtù della corretta valutazione dei titoli effettivamente posseduti;

**g)** del verbale della Commissione esaminatrice n. 4 del 10.1.2025, ancorchè non conosciuto dal ricorrente ma richiamato nella nota *sub d)*, nella parte in cui ha riconosciuto al ricorrente il punteggio di 5.5 in luogo dei 6 punti a lui spettanti in virtù della corretta valutazione dei titoli effettivamente posseduti;

**h)** se e per quanto occorra e *in parte qua*, dei verbali della commissione di gara del 12.11.2024 e 16.12.2024, ancorchè non conosciuti dal ricorrente ma richiamati nella nota *sub d)*, e del conseguente allegato denominato "*criteri*

*applicati dalla commissione per l'esame delle domande pervenute" pubblicato il 19.3.2025 sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero resistente, con cui venivano predeterminati i criteri per l'esame da parte della Commissione dei titoli delle domande pervenute;*

*i) se e per quanto occorra, dell'avviso denominato "Istanze di riesame - Aggiornamento del punteggio della valutazione dei titoli" pubblicato il 30.4.2025 sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero resistente con cui comunicava che la Commissione, nella seduta del 30.4.2025, aveva esaminato le istanze pervenute da parte dei candidati di rivalutazione del punteggio attribuito, provvedendo ad aggiornare la graduatoria approvata il 17.3.2025 e di conseguenza l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta, con i successivi aggiornamenti, passati dunque a n. 10.164 candidati;*

*j) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto che incida sfavorevolmente nella posizione giuridica soggettiva del ricorrente.*

#### **E PER L'ACCERTAMENTO**

*- del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto per la valutazione del titolo/requisito effettivamente posseduto, ovvero sia per il titolo di studio ed il voto di esame effettivamente conseguito/posseduto presso l'istituto scolastico dichiarato nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, il punteggio complessivo in graduatoria di punti 6 in luogo dei 5.5 attribuiti dalla Commissione esaminatrice, con conseguente diritto all'inserimento nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere l'imminente prova scritta del 16.5.2025 del concorso in esame.*

#### **FATTO**

*Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria,*

del Personale e dei Servizi, in data 7.8.2024, pubblicava avviso con cui comunicava l'indizione del concorso pubblico, su base nazionale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1000 (mille) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, nell'Area Assistenti, già area funzionale seconda, profilo di conducente di mezzi a motore per trasporto di persone e cose.

A mente dell'art. 3 dell'indicato Bando veniva previsto che il concorso fosse espletato dai candidati mediante tre prove selettive così articolate: *“a) valutazione dei titoli ai fini dell'ammissione alla prova scritta con le modalità previste all'art. 8; b) una prova scritta secondo la disciplina dell'articolo 6; c) una prova pratica di guida, secondo la disciplina dell'articolo 7”*.

Il sig. Garau Finore, dunque, in possesso dei requisiti di ammissione richiesti dall'art. 2 bando, partecipava alla procedura selettiva in oggetto, mediante presentazione di tempestiva domanda nelle modalità indicate nell'art. 4 della *lex specialis*.

In data 19.3.2025, quindi, veniva pubblicato nell'area dedicata del portale InPA e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione *“Concorsi, esami, selezioni e assunzioni”*, la *“graduatoria dei n. 63.762 candidati approvata 17 marzo 2025”* (denominato allegato 1), redatta dalla commissione esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli posseduti dai candidati, nonché *“l'elenco dei n. 10.151 candidati ammessi a sostenere la prova scritta”* approvato il 17 marzo 2025 (denominato allegato 2).

Sull'avviso di pubblicazione, veniva peraltro precisato che *“poiché il bando all'articolo 8 prevede l'ammissione alla prova scritta di un numero pari a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e che la posizione 4.000 nella graduatoria corrisponde a 6 punti, sono stati ammessi a sostenere la prova scritta 10.151*

candidati, comprendendo così anche tutti coloro che hanno ottenuto lo stesso punteggio (cioè ex aequo, con uguale merito)''.

Il ricorrente, dunque, all'esito della suddetta pubblicazione, procedeva alla verifica della propria posizione, riscontrando di non essere stato ammesso a sostenere la successiva prova scritta, siccome posizionato al n. 10568 della graduatoria (codice VMKM212TWK), avendo totalizzato il punteggio di 5.5 per la valutazione dei titoli, nonostante si aspettasse una valutazione degli stessi non inferiore a 6 punti.

Ed infatti, solo a seguito della pubblicazione della graduatoria, si avvedeva dell'errore compiuto in sede di redazione della domanda di partecipazione, ove al paragrafo rubricato "*titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni (legge 4/2013)*" aveva si dichiarato correttamente di possedere il Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito presso l'Ipsar San Benedetto di Cassino - indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera (articolazione enogastronomia) – ma indicando quale voto conseguito, per una errata digitazione sulla tastiera, 81/100 in luogo del reale voto del diploma, ovvero 83/100 (cfr. titolo di studi allegato).

L'errata indicazione del voto, dunque, aveva comportato da parte della Commissione esaminatrice, in sede di prima valutazione dei titoli avvenuta nella seduta del 10.1.2025 (verbale n. 4), l'attribuzione del punteggio di 1.5 in luogo dei 2 punti realmente spettanti al candidato per effetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, par. a), del Bando di selezione.

Gli indicati 2 punti, infatti, ove sommati ai 4 a lui spettanti (ed effettivamente attribuiti dagli esaminatori) per il possesso della patente di tipo C, gli avrebbero fatto totalizzare il punteggio complessivo di punti 6 (in luogo dei 5.5 determinato dalla Commissione con l'attribuzione di 1.5 punti per il titolo di studi), con conseguente progressione in graduatoria ed

inserimento nell'elenco degli ammessi alla successiva prova scritta (in virtù di quanto in precedenza dichiarato dall'Amministrazione, ovvero che sono ammessi a sostenere la prova scritta tutti candidati che hanno ottenuto lo stesso punteggio minimo di 6 in ex aequo, con uguale merito).

Per tale ragione, dunque, il sig. Garau Finore, in data 21.3.2025, inviava a mezzo pec motivata istanza di correzione/modifica del punteggio nei sensi innanzi descritti.

Senonché, l'Amministrazione resistente, in data 18.4.2025, pubblicava l'avviso denominato *"Istanze di riesame - Aggiornamento del punteggio della valutazione dei titoli"* mediante il quale comunicava che *"la Commissione si è riunita nella seduta del 16 aprile 2025 per esaminare le istanze pervenute da parte dei candidati di rivalutazione del punteggio attribuito"*, pubblicando l'elenco dei candidati cui gli esaminatori avevano apportato modifiche di punteggio e comunicando il conseguente aggiornamento de *"l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta, approvato in data 17 marzo 2025, che da n. 10.151 passano a n. 10.163 candidati"*.

Nel suddetto elenco, tuttavia, non risultava inserito il ricorrente, deducendo quest'ultimo, nonostante non avesse ancora ricevuto alcun riscontro alla propria istanza da parte del Ministero resistete, che quest'ultima fosse stata rigettata/non accolta dalla commissione giudicatrice.

Pertanto, in data 23.4.2025 (poi integrata il 24.4.2025), inviava all'Ente resistente istanza di accesso agli atti finalizzata ad ottenere copia della documentazione riguardante la valutazione del proprio punteggio (come meglio esplicitata nell'acclusa istanza), e a domandare - ai fini della proposizione del presente ricorso ed in virtù dell'alto numero di partecipanti alla procedura selettiva - di ottenere copia dei recapiti completi di dati personali, residenza anagrafica ed eventuale domicilio digitale (pec) di

almeno dieci dei concorrenti inseriti con punteggio 6 nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta così come pubblicato il 19.3.2025 ed aggiornato il 18.4.2025, quali eventuali e potenziali controinteressati; ad oggi non riscontrata.

Solo in data 24.4.2025, poi, la P.A. resistente inviava a mezzo pec comunicazione relativa all'istanza di correzione presentata dal ricorrente, nella quale comunicava che nella sessione del 16.4.2025, verbale n.13, la Commissione esaminatrice in relazione a detta richiesta aveva così disposto *“rileva che con il verbale n.4 del 10/01/2025 ha deliberato, in conformità ai criteri preliminarmente stabiliti, assegnando 5,5 di cui 4 punti per la patente dichiarata C e 1,5 punti per il titolo di studio dichiarato 81/100. La Commissione, all'esito del riesame, verificato che la valutazione compiuta è conforme al bando e ai criteri preliminarmente dati nelle sedute del 12/11/2024 e 16/12/2024, conferma il punteggio pari a 5,5 in precedenza attribuito al candidato”*, così dimostrando, all'esito di una istruttoria a dir poco superficiale ed illegittima, eseguita in spregio ai più elementari canoni di buona amministrazione e del principio del *favor participationis*, di non aver tenuto conto del reale voto del diploma conseguito dal ricorrente, confermando l'esclusione di quest'ultimo dall'elenco dei candidati ammessi alla successiva ed imminente prova scritta.

Ed infatti, con avviso pubblicato il 22.4.2025, l'Amministrazione resistente comunicava le modalità di svolgimento della successiva prova scritta, fissando nell'imminenza la data di svolgimento della medesima per l'ormai prossimo 16.5.2025, con indicazione delle varie sedi territoriali di svolgimento.

Alla stregua di quanto esposto, i provvedimenti in questa sede impugnati si appalesano illegittimi e meritano di essere annullati, previa emanazione di

idonee misure cautelari, anche *inaudita altera parte*, in ragione dei seguenti

### MOTIVI

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 3, PAR. A) DEL BANDO DI SELEZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 3 DENOMINATO CRITERI APPLICATI DALLA COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE DOMANDE PERVENUTE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3 E 6 DELLA LEGGE N. 241/90 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1324 E 1366 C.C. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA- – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO – ILLOGICITA' MANIFESTA – MANIFESTA INGIUSTIZIA – CONTRADDITTORIETA' – IRRAGIONEVOLEZZA – ALTRI PROFILI.

Gli atti gravati sono evidentemente illegittimi poiché contrastanti non solo con la *lex specialis* e con il principio del *favor participationis*, ma anche con il canone di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost, ed in particolare del principio di ragionevolezza, così da negare al ricorrente il riconoscimento del giusto punteggio in ragione dell'effettivo e miglior requisito/titolo posseduto.

L'art. 8 del Bando di selezione, rubricato "*Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito*", al comma 2 chiarisce come "*la valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine di*

*presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione”.*

Il successivo comma 3, poi, per quanto di interesse, prescrive come *“ai titoli è attribuito un valore massimo complessivo di 10 (dieci) punti sulla base dei seguenti criteri”* prevedendo al paragrafo a) *“sino a punti 3 per il voto di diploma dichiarato (deve essere inserito solo il diploma conseguito con il miglior profitto) così distinti: (...) Nuovo ordinamento: Voto di diploma da 60 a 70 = 1 punto; Voto di diploma da 71 a 81 = 1,5 punti; Voto di diploma da 82 a 92 = 2 punti; Voto di diploma da 93 a 100 e 100 e lode = 3”*;

Orbene, come cennato in punto fatto, il ricorrente, pur avendo tempestivamente e validamente compilato in via telematica tramite il portale InPa la domanda di partecipazione alla selezione in esame, solo a seguito della pubblicazione della graduatoria avvenuta il 19.3.2025, si avvedeva della leggerezza compiuta in sede di redazione della medesima, siccome al paragrafo rubricato *“titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni e certificazioni (legge 4/2013)”* aveva sì correttamente dichiarato di possedere il Diploma di scuola secondaria di secondo grado - conseguito presso *“l’Ipsar San Benedetto di Cassino - indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera (articolazione enogastronomia)”* - con indicazione del relativo anno, ma aveva inesattamente segnato, per un mero errore di digitazione sulla tastiera, quale voto conseguito quello di 81/100 in luogo della reale votazione conseguita ovvero 83/100 (cfr. titolo di studi allegato).

L’inesatta indicazione del voto, dunque, aveva comportato, per effetto della richiamata previsione del bando, l’attribuzione da parte della Commissione esaminatrice del punteggio di 1,5 per il diploma dichiarato in luogo dei 2 punti realmente spettanti al candidato.

L'imprecisione del ricorrente, però, risultava decisiva ai fini della sua ammissione alla successiva prova scritta, siccome laddove gli fossero stati riconosciuti (come realmente spettanti) i 2 punti e sommati ai 4 a lui spettanti per il possesso della patente di tipo C (effettivamente riconosciuti dalla Commissione), avrebbe conseguito il punteggio complessivo di punti 6, con conseguente progressione in graduatoria ed inserimento nell'elenco degli ammessi alla successiva prova scritta in virtù di quanto dichiarato dall'Amministrazione nella pubblicazione degli esiti del 19.3.2025, ovvero dell'ammissione alla suddetta fase concorsuale di tutti quei candidati che hanno *ex aequo* e con uguale merito ottenuto lo stesso punteggio minimo di 6 punti.

Senonché, l'inesattezza del ricorrente, così come meglio descritta innanzi, è certamente ascrivibile alla categoria giuridica dell'errore formale/materiale, siccome afferente una mera imprecisione numerica in sede di compilazione digitale della domanda in relazione ad un requisito, in specie il reale voto del diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito, indicato in guisa peggiorativa (81/100 anziché 83/100) rispetto a quello effettivamente posseduto, come puntualmente comprovato dal titolo di studio, a tal uopo allegato per opportuna rapida verifica dal sig. Garau Finore alla legittima domanda di correzione inviata al Ministero in data 21.3.2025 (e quindi immediatamente verificabile dalla commissione di esame in sede di valutazione della medesima).

D'altro canto, in casi non dissimili da quello in esame, la costante giurisprudenza - facendo applicazione dell'invocato principio del *favor participationis*, oltre che dell'imprescindibile canone di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., ed in particolare del principio di ragionevolezza dell'azione amministrativa - ha avuto modo di affermare che

“un evidente errore materiale nella fase finale della compilazione della domanda di partecipazione ad un concorso, trasmessa in modalità telematica, firmata nel facsimile e carente di dichiarazioni non essenziali ai fini dell’ammissione, se non addirittura già rese in altre parti della medesima domanda quale premessa consapevole che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del suddetto decreto, può essere sanato con il riconoscimento del beneficio dell’errore scusabile” (in termini, T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 3 marzo 2020, n. 1000);

Sempre la giurisprudenza, poi, in altre circostanze simili, ha chiarito come nel caso in cui il concorrente *“incorre in un errore cd. ostativo consistente nella manifestazione di una volontà diversa da quella reale; tale errore, richiamando le categorie civilistiche, è da considerarsi, oltre che essenziale, riconoscibile per la descritta incoerenza tra il contenuto della domanda e la classe richiesta (art. 1428 e ssc.c.). In presenza di simili dati di fatto, l’amministrazione avrebbe senz’altro dovuto consentire la rettifica in conformità al principio di correttezza e di buon andamento dell’attività amministrativa (art. 97 Cost.) e dovendosi privilegiare il principio del favor participationis nei concorsi pubblici in rapporto a errori meramente formali. Tale conclusione va confermata in rapporto alla scusabilità dell’errore e alla tempestività con cui il concorrente ha chiesto di rettificare il proprio errore”* (TAR Campania – Napoli, sez. IV, 2 marzo 2017, n. 1231), ovvero che è illegittimo il provvedimento di esclusione da un concorso per un mero errore materiale nella compilazione della domanda di partecipazione poiché *“la richiesta di rettificare l’evidente errore materiale, in rapporto a una domanda pacificamente depositata nei termini, avrebbe senz’altro dovuto essere accolta dalla pubblica amministrazione non solo coerentemente con i canoni di buona fede e di buona*

*amministrazione (art. 97 Cost.) che devono improntare l'azione della P.A., ma anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici” (T.A.R. Campania – Napoli, sez. IV, 19 dicembre 2016 n. 5824).*

Peraltro, sempre in punto di diritto, preme evidenziare che sebbene la domanda di partecipazione ad un concorso sia un atto del tutto particolare per il formalismo che necessariamente la contraddistingue, anche per essa trovano applicazione le regole per l'interpretazione previste dal codice civile per gli atti unilaterali, ovvero l'art. 1324 c.c., secondo cui *“le clausole ... si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto”* e l'art. 1366 c.c. secondo cui l'interpretazione deve essere improntata al canone di buona fede (si veda in termini, TAR Campania - Napoli, Sez. IV, n. 5325/2016).

Alla luce dei richiamati precetti giurisprudenziali, dunque, emerge in maniera lampante l'assoluta illegittimità della decisione adottata dal seggio di gara (e quindi dall'Amministrazione intimata) nella seduta del 16.4.2025 (verbale n. 13), come comunicata al ricorrente il 24.4.2025, di non accogliere l'istanza di correzione del 21.3.2025, mediante motivazione asettica e completamente slegata dal quadro ermeneutico di riferimento, precisando la Commissione che *“che con il verbale n. 4 del 10/01/2025 ha deliberato, in conformità ai criteri preliminarmente stabiliti, assegnando 5,5 di cui 4 punti per la patente dichiarata C e 1,5 punti per il titolo di studio dichiarato 81/100. La Commissione, all'esito del riesame, verificato che la valutazione compiuta è conforme al bando e ai criteri preliminarmente dati nelle sedute del 12/11/2024 e 16/12/2024, conferma il punteggio pari a 5,5 in precedenza attribuito al candidato”(!).*

In guisa del tutto illogica, dunque, asserendo una presunta conformità del punteggio attribuito sia al bando che ai predeterminati criteri di valutazione

dei titoli come riportati nell'allegato 3 pubblicato il 19.3.2025 sul sito dell'Ente, i commissari hanno platealmente ignorato la legittima richiesta del ricorrente e soprattutto la circostanza, decisiva, che il titolo effettivamente posseduto da quest'ultimo – e quindi da valutare ai fini della corretta attribuzione del punteggio (siccome immediatamente verificabile e comprovato in allegato all'istanza) – gli dia diritto, per effetto di quanto limpidamente previsto dall'art. 8 del bando, con cui la decisione invece contrasta, a vedersi riconosciuti 2 punti in luogo del confermato 1.5 da parte della commissione, in spregio all'evidenza dei fatti (!).

L'illegittimità della determinazione adottata, invero, emerge ancora più lampante, ove si consideri che in applicazione del cd. principio di conservazione degli atti giuridici, di economicità dell'azione amministrativa ed in particolare del divieto di aggravamento del procedimento (Consiglio di Stato sez. IV, 01/07/2013, n. 3542) la Commissione (e per essa l'Amministrazione resistente) era indubbiamente tenuta ad assegnare il punteggio maggiore, a fortiori ben potendo ricorrere al cd. soccorso istruttorio ex art. 6 della L. n. 241/1990.

Ed infatti, sempre la giurisprudenza, in fattispecie simili a quelle quivi discussa, ha avuto modo di affermare che “deve escludersi che il principio di auto-responsabilità nella presentazione e compilazione della domanda di partecipazione ad un concorso possa giungere al punto di non ammettere il candidato alla selezione ovvero a non riconoscergli un determinato punteggio a causa del mancato possesso dei titoli, laddove questi siano effettivamente posseduti e dichiarati nella domanda, anche laddove quest'ultima si appalesi erroneamente compilata ovvero compilata in modo generico. Invero, nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori

candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della P.A." (Si veda, in termini, di recente Consiglio di Stato, sez. VII, 03/06/2024, n. 4951) ed ancora che "nell'ambito dei concorsi pubblici, le irregolarità formali della domanda non determinano l'esclusione del candidato. Infatti, l'Amministrazione è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio (volto alla rettifica delle dichiarazioni o delle istanze erranee o incomplete) nel caso in cui la domanda di partecipazione contenga mere irregolarità formali che, in quanto tali, non sono idonee ad alterare la procedura diretta alla selezione dei candidati" (in termini, TAR Campania – Napoli, Sez. V, 17 maggio 2021, n. 3250).

Più precisamente, poi, proprio l'adito Tribunale Amministrativo ha avuto modo di chiarire come "è consentita l'attivazione del soccorso istruttorio nei casi che richiedono quantomeno che il ricorrente abbia assolto al minimo onere di diligenza di dichiarare nella domanda di ammissione ad un concorso il titolo di cui chiede la valutazione. Tale istituto, infatti, non è in linea generale attivabile allorché il privato abbia commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione. Ciò in base ad un generale principio di autoresponsabilità che, soprattutto nei concorsi di massa, assume un significato ancor più importante in quanto occorre assicurare par condicio nonché massima accelerazione possibile nelle procedure" (T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 14 giugno 2024, n. 12117).

Ne consegue, quindi, che applicando i citati precetti, la commissione esaminatrice anziché rigettare asetticamente la domanda di correzione presentata dal ricorrente, avrebbe dovuto provvedere all'immediata e

doverosa attivazione della procedura di soccorso istruttorio, verificando, in virtù del titolo correttamente dichiarato nella domanda, e comunque prontamente allegato all'istanza per una rapida verifica, l'effettivo voto di esame conseguito (83/100 in luogo dei 81/100 digitati), così attribuendo al candidato il punteggio esatto corrispondente a punti 2, (invece che 1.5) ed il punteggio totale di 6 punti (anziché 5.5), modificando di riflesso la sua posizione in graduatoria ed inserendolo, come suo diritto, per effetto del voto di esame effettivamente posseduto rispetto al titolo dichiarato, nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta.

Ciò è ancor più vero, poi, ove si consideri che contrariamente a quanto cripticamente sembra sostenere la Commissione nell'impugnato verbale del 16.4.2025, la decisione adottata in alcun modo si pone in conformità alla *lex specialis* ovvero ai criteri di valutazione dei titoli predeterminati dal seggio nelle precedenti sedute e sintetizzate nell'allegato denominato "*criteri applicati dalla commissione per l'esame delle domande pervenute*", nessuno dei quali contempla/disciplina la fattispecie quivi considerata.

Ed invero, nel richiamato allegato, è prevista solo un'ipotesi di errata indicazione del voto (cfr. par. 2 del richiamato allegato), ovvero nel caso in cui sia stato indicato in maniera errata e/o incompleta "*delle informazioni necessarie per la valutazione del punteggio, tale da non poterlo ricondurre al denominatore 60 (se conseguito nel vecchio ordinamento) o 100 (se conseguito nel nuovo ordinamento)*", venendo in tal caso prevista per la commissione la facoltà di non attribuire alcun punteggio.

Nel caso che ci occupa, invece, il ricorrente ha indicato il titolo di studio in maniera conforme a quanto richiesto dal bando (con indicazione dell'anno e del denominatore rispondente, ovvero completo di tutti i dati come richiesto dall'art. 8, comma 2, del Bando, richiamato anche dalla commissione), tanto

da permettere al seggio di gara di attribuirgli il punteggio, mentre l'errore ha riguardato solo la digitazione del corretto voto finale conseguito, che poteva, anzi doveva, essere "sanato" mediante ricorso alla procedura di soccorso istruttoria da parte dell'Amministrazione statale.

D'altronde, una diversa lettura del chiarimento in esame, tesa ad escludere a priori qualsiasi possibilità di provvedere alla correzione dell'errore mediante ricorso all'invocato procedimento sanante, si porrebbe in contrasto con i principi innanzi enunciati, con conseguente illegittimità *in parte qua* del richiamato allegato e dei richiamati verbali di commissione.

Valga infine evidenziare che, alla luce dei criteri di computo del punteggio cui l'Amministrazione si è autovincolata con la *lex specialis* ed i verbali della Commissione di gara, l'illegittima attività di valutazione in discorso è frutto di mera attività vincolata che, pertanto, è senz'altro pienamente sindacabile da codesto Ecc.mo Collegio.

In altri e più semplici termini, si tratta in specie di attribuire al candidato il punteggio a lui effettivamente spettante in virtù del titolo di studi effettivamente posseduto, siccome correttamente indicato nella compilazione della domanda, sebbene con una errata digitazione del voto finale.

Nel concludere, sussiste il diritto del sig. Garau Finore a vedersi riconosciuto da parte dell'Amministrazione resistente il punteggio complessivo di valutazione dei titoli pari a 6 punti (in luogo dei 5.5 attualmente attribuiti) - determinato dalla sommatoria dei 2 punti del titolo di studio con i 4 punti della patente di guida di tipo C posseduta - dovendosi pedissequamente ordinare all'Amministrazione resistente - previa annullamento *in parte qua* e per quanto occorra degli atti di gara impugnati - di provvedere alla corrispondente variazione/modifica della

posizione in graduatoria del ricorrente e conseguente suo inserimento nell'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta del 16.5.2025, siccome ricompreso tra quei candidati che hanno ottenuto in *ex aequo* e con uguale merito il punteggio di 6 dichiarato minimo per l'ammissione.

## **II. ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI IN VIA INCIDENTALI EX ART. 116 CO. 2 C.P.A.**

A causa dell'impossibilità di identificare i partecipanti alla procedura in discorso, atteso che con ogni evidenza il recapito degli eventuali controinteressati non è individuabile, essendo disponibile sul sito della P.A. la graduatoria e l'elenco con i soli codici di partecipazione dei candidati, in data 23.4.2025, il ricorrente, tramite il proprio procuratore, presentava a mezzo p.e.c. istanza di accesso agli atti al fine di, tra l'altro, a "*prendere visione ed ottenere copia dei recapiti completi di dati personali, residenza anagrafica ed eventuale domicilio digitale (pec) di almeno dieci dei concorrenti inseriti con punteggio 6 nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta così come pubblicato il 19.3.2025 ed aggiornato il 18.4.2025*" in ragione della probabile ed imminente impugnativa degli atti della procedura innanzi all'adito T.A.R., anche al fine di una corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di eventuali e potenziali controinteressati (ove ritenuti tali dall'On.le Collegio adito) all'annullamento *in parte qua* degli atti impugnati

Tuttavia, nonostante all'Amministrazione fossero state precisate le finalità e l'urgenza per cui si chiedeva di accedere a tali atti vista non solo l'imminenza della scadenza del termine decadenziale di cui all'art. 29 c.p.a. (18.5.2025) ma anche della data di svolgimento della prova scritta (16.5.2025), la stessa non ha ancora riscontrato la suddetta istanza.

Valga evidenziare che, considerando la prossima scadenza degli indicati termini, l'odierno ricorrente giammai avrebbe potuto adire il competente

T.A.R. ex art. 116, comma, 1 c.p.a. al fine di ottenere i dati richiesti con l'istanza del 23.4.2025 alla luce delle fisiologiche tempistiche per la fissazione e la trattazione del relativo giudizio.

Pertanto, fermo il disposto di cui all'art. 41 co. 2 c.p.a. che giammai si vuole obliterare per cui *“qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso e' notificato altresì agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 49”*, atteso che con ogni evidenza il recapito dei controinteressati non è individuabile, essendo disponibile sul sito dell'Ente la graduatoria con i soli numeri di matricola dei partecipanti, e considerando che le circostanze della fattispecie in esame non hanno permesso che nel termine di cui all'art. 29 c.p.a. previsto per l'azione principale si potesse ricorrere altresì ex art. 116 c. 1 c.p.a. contro parte resistente, l'Ecc.mo Collegio, qualora ritenga necessaria l'integrazione del contraddittorio nei soggetti innanzi indicati, dovrà preliminarmente porre rimedio all'atteggiamento inerte di quest'ultima per il tramite dell'azione incidentale ex art. 116 comma 2 c.p.a. da cui l'ammissibilità del rimedio.

In merito *prima facie* appare opportuno richiamare una giurisprudenza confacente al caso *de quo* per cui, pur dichiarando inammissibile il ricorso, è stato evidenziato che *“tanto meno l'omessa notifica ai controinteressati appare*

*giustificabile con la mancata ostensione degli atti da parte dell'amministrazione; invero, il ricorrente – per contrastare l'inerzia dell'amministrazione – avrebbe potuto adottare i rimedi di cui all'art.21 bis L.1034/1971 o, in alternativa, chiedere di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami ex R.D. n.642 del 1907” (a riguardo, T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VI, sentenza n. 1264/2007; id. sez. II, ordinanza n. 1111/2021 ove viene ordinato all'amministrazione ai sensi dell'art. 116 c.p.a. di depositare in giudizio i dati completi dei concorrenti controinteressati); laddove, ancora, in una recente fattispecie di identico tenore alla presente, sempre la giurisprudenza ha “ritenuto di poter superare l'eccezione di inammissibilità sollevata ex officio tenuto conto che la mancata notifica ad almeno un controinteressato è conseguente al mancato adempimento del Ministero intimato di rendere accessibili i nominativi ed i domicili dei soggetti controinteressati per procedere con la notifica del gravame” (si veda, T.A.R Lazio - Roma, Sez. III-bis, ord. n. 421/2021; Id. sez. III, decreto n. 7633/2022).*

Pertanto, al fine di contrastare l'inerzia del Ministero e di non incorrere nella decadenza di cui all'art. 29 c.p.a. per l'annullamento degli atti qui gravati (ovvero nello svolgimento della prova scritta in assenza del ricorrente), con la presente si spiega - contestualmente a quest'ultima - *actio ad exhibendum* ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.a., per cui *"in pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio"*.

Sull'istituto, in disparte le questioni sollevate dalla giurisprudenza in merito all'appellabilità delle ordinanze ex art. 116 co. 2. c.p.a. ed in ogni caso optando e richiamando, ai fini dello scrutinio della fattispecie de qua, per

L'orientamento intermedio che *“distingue a seconda che, di volta in volta, l'ordinanza si sia pronunciata solamente in relazione ai presupposti inerenti l'accesso in quanto tale oppure che abbia negato l'accesso considerando i documenti richiesti non utili ai fini del giudizio in corso”* (Consiglio di Stato, Sez. VI, ord. del 28 settembre 2022, n. 8367), è indubbio che *“il rimedio di cui all'art. 116, comma 2, c.p.a., attivabile in “un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa”, presuppone la pendenza, nei confronti dell'Amministrazione che ha negato o comunque non soddisfatto la richiesta di accesso, del giudizio sulla controversia cui la richiesta di accesso agli atti si riferisce, e postula, pertanto, la contemporaneità o, quanto meno, la stretta correlazione temporale tra la richiesta di accesso agli atti rivolta all'Amministrazione e la pendenza del giudizio instaurato nei confronti della medesima; ove tale presupposto si verifichi, è, pertanto, consentito al ricorrente di esperire il rito in materia di accesso nel corso del giudizio pendente, con apposita istanza formulata con autonomo atto ma anche con l'atto introduttivo del giudizio; in tal modo, il giudizio amministrativo instaurato risulta, dunque, connotato da un'azione principale, ossia l'azione volta all'annullamento degli atti e/o provvedimenti gravati, e da un'azione definibile “incidentale”, precipuamente diretta a chiedere ed ottenere lo “accesso agli atti” che - nel rispetto di un vincolo di strumentalità - si presentino di utilità ai fini del decidere”* (tra le tante, T.A.R. Piemonte – Torino, sez. II, 30 luglio 2018, n. 922).

Dunque, considerando che sussistono i presupposti ai fini della proposizione dell'azione incidentale d'accesso ed avuto riguardo alla circostanza per cui, la medesima, si pone quale strumentale e funzionale alla domanda principale di annullamento, l'Ecc.mo T.A.R. adito, laddove li ritenga effettivamente controinteressati necessari del presente giudizio, dovrà ordinare all'Amministrazione resistente l'esibizione *“dei recapiti completi di dati personali, residenza anagrafica ed eventuale domicilio digitale (pec)*

*di almeno dieci dei concorrenti inseriti con punteggio 6 nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta così come pubblicato il 19.3.2025 ed aggiornato il 18.4.2025"* onde consentire, poi, in ossequio al disposto di cui all'art. 41 comma 2, ultimo periodo, che *"il Giudice provveda ai sensi dell'art. 49 c.p.a."* e dunque concedere termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, anche nelle forme di cui all'art. 41 comma 4 c.p.a., ove il Collegio le ritenga più opportune.

### **III. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41 COMMA 4 C.P.A.**

In ogni caso alla luce di quanto sin'ora esposto, considerando che l'Amministrazione resistente non ha provveduto ad esitare l'istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente in data 23.4.2025 (ed integrata il 24.4.2025), laddove l'Ecc.mo Collegio ritenga che sia più opportuno procedere alla c.d. notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti coloro i quali sono stati inseriti nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta così come pubblicato il 19.3.2025 ed aggiornato il 18.4.2025, visto dunque l'elevato numero di potenziali controinteressati e tenuto conto del disposto di cui all'art. 41 comma 2 c.p.a. ove, nell'ultimo inciso si dispone che *"altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 49"*, è lapalissiano che, in caso di impossibilità oggettiva dell'individuazione dei domicili dei controinteressati, il Giudice dovrà disporre l'integrazione dei contraddittorio ai sensi del richiamato art. 49 c.p.a.

Pertanto, sussistendo i presupposti dell'art. 41 comma 4 c.p.a si chiede che l'Ecc.mo T.A.R. adito autorizzi la notificazione per pubblici proclami *ex art. 41 comma 4 c.p.a., eventualmente mediante la modalità di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione che ha adottato l'atto*, nei confronti dei soggetti presenti nell'elenco impugnato così come pubblicato

ed aggiornato dall'Amministrazione resistente.

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Si chiede che l'Amministrazione intimata depositi i provvedimenti impugnati e tutti gli atti, anche endoprocedimentali ed istruttori, sulla cui base esso è stato emanato; in mancanza, se ne disponga l'acquisizione con ordinanza ex artt. 64 e 65 del D.Lgs. n. 104/2010.

### **SULL'ISTANZA CAUTELARE**

Alla stregua di quanto esposto, sussistono entrambi i presupposti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* affinché vengano concesse le misure interinali, anche di natura propulsiva, che codesto Ecc.mo Collegio ritenga più opportune per della tutela degli interessi del ricorrente ai fini dell'ammissione con riserva alla prova scritta del 16.5.2025, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblicato il 22.4.2025 sul sito del Ministero della Giustizia, nell'apposita sezione del concorso.

In particolare, il *fumus boni juris* emerge dai mezzi di gravame innanzi illustrati, risultando la palese illegittimità degli atti gravati.

Quanto al *periculum in mora*, quest'ultimo presenta senz'altro i caratteri dell'attualità, gravità ed irreparabilità dal momento che, com'è noto, l'ingiusta esclusione del ricorrente dall'elenco dei candidati ammessi a sostenere la seconda prova selettiva (scritta) prevista dal bando di selezione, sulla base di una superficiale ed irrealistica valutazione della commissione esaminatrice, gli preclude *illico ed immediate*, la possibilità (*chance*) di accedere alla graduatoria finale del concorso e risultare tra i vincitori cui sarà garantita l'assunzione in servizio, senza alcuna possibilità di reintegrazione in forma specifica all'esito del giudizio di merito.

Invero, l'auspicata emanazione di un provvedimento cautelare – *sub specie* di ammissione con riserva alla prova scritta del 16.5.2025 – consentirebbe di

tutelare, nelle more della definizione del giudizio di merito la posizione del ricorrente, consentendogli, in caso di accoglimento del medesimo, di poter soddisfare, comunque, in nome del principio di effettività della tutela cautelare, l'interesse concreto sotteso alla proposizione del gravame, di natura strumentale, ovvero, quello di poter sostenere l'imminente prova scritta, così da preservare *re aduc integra* la posizione azionata.

**P.Q.M.**

si conclude per l'accoglimento del ricorso, previa emanazione delle più idonee misure cautelari, anche *ex art. 56 c.p.a.* - nonché dei provvedimenti ritenuti necessari rispetto alle incidentali istanze *ex art. 116 c.p.a.* e *ex art. 41 c.p.a.* nei termini rispettivamente sopra illustrati - dovendosi, per l'effetto, provvedere ad annullare gli impugnati provvedimenti, con conseguente adozione delle misure idonee ad assicurare l'attuazione dell'emananda pronuncia *ex art. 34, comma 1, lett. e), del C.P.A.*

Con ogni conseguente statuizione, anche in ordine al carico delle spese ed onorari di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.

Ai fini del contributo unificato di cui al Testo unico sulle spese di giustizia, si dichiara che l'importo dovuto è pari ad euro 325,00 trattandosi di procedura concorsuale per l'accesso al pubblico impiego.

*Salvis iuribus.*

*(avv. Marco Iannaccone)*

**ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE IL LAZIO - ROMA**

**ISTANZA DI MISURE CAUTELARI EX ART. 56 C.P.A.**

Il sottoscritto avv. Marco Iannaccone, nella qualità di difensore del sig. Francesco Garau Finore, nel suesteso ricorso proposto contro il Ministero della Giustizia

**PREMESSO CHE**

- sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza, ai fini dell'immediata sospensione cautelare dei provvedimenti gravati atteso che per effetto di quest'ultimi al ricorrente è preclusa la possibilità di partecipare alla prova scritta già fissata dall'Amministrazione resistente per il prossimo 16.5.2025.
- l'imminente svolgimento della riferita prova selettiva, dunque, determinerebbe *un vulnus* per il ricorrente ma anche un pregiudizio per l'interesse pubblico alla stabilità delle determinazioni finali in relazione alla procedura di concorso di cui si discute, di talchè non è possibile dilazionare la decisione cautelare alla prima Camera di Consiglio utile, nel rispetto dei termini a difesa, dovendosi al contrario consentire in via urgente ed immediata al ricorrente - *re aduc integra* e senza pregiudizio alcuno per l'interesse pubblico – la partecipazione *medio tempore* alla indicata prova del 16.5.2025, mediante misura cautelare provvisoria di ammissione con riserva,

impregiudicata la delibazione da parte del Collegio e fatto salvo l'esito del giudizio di merito

**CHIEDE**

alla S.V. Ill.ma di voler disporre, con proprio decreto *inaudita altera parte*, l'adozione di misure cautelari provvisorie *sub specie* di ammissione con riserva del ricorrente alla prova scritta del concorso in esame, fissata dal Ministero della Giustizia resistente per il prossimo 16.5.2025, presso la sede di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 c.p.a.

Avv. Marco Iannaccone